

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

### Articolo 1 – Ordine di Riferimento

L'ordine di riferimento, come sopra riportato, è disciplinato dalle presenti condizioni generali.

### Articolo 2 – Applicabilità delle presenti Condizioni Generali

Le presenti condizioni generali, se non espressamente derogate per iscritto dalla Guerrato Spa costituiscono parte integrante di tutti gli ordini di acquisto di forniture da parte della Guerrato Spa e s'intendono integralmente accettate da parte del Fornitore.

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalle clausole del presente atto e sono da ritenersi nulle eventuali clausole derogatorie che figurino nelle fatture, nei DDT, nei preventivi, nei rapporti giornalieri, nei consuntivi non autorizzati, ecc.

### Articolo 3 – Condizioni essenziali

- 3.1. Le presenti condizioni di acquisto annullano tutte le condizioni di vendita eventualmente espone nei preventivi del Fornitore.
- 3.2. L'accettazione da parte del Fornitore dell'eventuale ordine dovrà essere fatta con regolare conferma d'ordine da spedire alla Guerrato Spa, a ½ mail all'indirizzo della persona di riferimento Guerrato Spa che ha predisposto l'ordine.
- 3.3. Ne consegue che all'atto della firma dell'ordine di riferimento tutti gli eventuali allegati si riterranno automaticamente accettati nei contenuti e modalità.
- 3.4. Trascorsi comunque 5 (cinque) giorni dalla data di emissione dell'ordine senza ricevere conferma da parte del Fornitore, la Guerrato Spa riterrà tacitamente accettato l'ordine stesso con tutte le condizioni in esso contenute.
- 3.5. La consegna dei materiali, apparecchiature o impianti ordinati, dovrà essere tassativamente quella indicata sull'ordine e non potrà essere prorogata se non dietro conferma scritta della Guerrato Spa.
- 3.6. La mancata osservanza dei termini di consegna autorizza la Guerrato Spa ad annullare per esclusiva colpa del Fornitore, il totale o parziale quantitativo ordinato, dandogli addebito di tutte le spese a cui si dovesse andare incontro.
- 3.7. Salvo accordi contrari, i materiali o le apparecchiature ordinate s'intendono per consegna franco cantieri Guerrato Spa, senza alcun addebito di spese di trasporto se non preventivamente accordate e confermate in fase d'ordine.
- 3.8. La qualità delle apparecchiature o dei materiali ordinati dovrà necessariamente corrispondere in tutti i particolari e caratteristiche a quelle pattuite: le eventuali lavorazioni, montaggi, assemblaggi, ecc. dovranno essere fatte a perfetta regola d'arte.
- 3.9. I prodotti dovranno essere marcati CE. In assenza di tale certificazione i prodotti dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità alle direttive comunitarie vigenti per la sua costruzione.
- 3.10. La costruzione dei materiali e dei singoli componenti dovrà rispondere alle normative vigenti.
- 3.11. Qualora la Guerrato Spa riscontrasse delle irregolarità rispetto a quanto ordinato si considera sin d'ora autorizzata a:
  - ritornare al Fornitore i materiali o le apparecchiature ritenendo risolto l'ordine d'acquisto per esclusiva colpa del Fornitore stesso, dandogli addebito di tutte le spese a cui si dovesse andare incontro;
  - mettere in opera altri materiali o altre apparecchiature acquistate presso altri fornitori addebitando al Fornitore de quo le eventuali differenze di costo;
  - far smontare al Fornitore e quindi, ricostruire completamente o parzialmente, il lavoro già fatto con le spese a completo carico del Fornitore de quo.
- 3.12. Per patto espresso i prezzi convenuti nell'ordine di riferimento si intendono fissi ed invariabili fino al

- completamento delle forniture, fatti salvi eventuali ulteriori accordi tra le Parti, riportati per iscritto.
- 3.13.** È facoltà della Guerrato Spa di recedere dall'ordine ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione ed insindacabilmente, con raccomandata A.R., con diritto del Fornitore esclusivamente a pretendere il pagamento dei materiali approvvigionati e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese, del mancato guadagno e più in generale di qualsivoglia ulteriore pretesa.
- 3.14.** Guerrato Spa si riserva, comunque, di addebitare al Fornitore tutte le spese e i danni eventualmente subiti dalla Guerrato Spa in dipendenza da parte del Fornitore del mancato rispetto dei termini di consegna, della qualità dei materiali o delle apparecchiature, o della cattiva esecuzione dell'impianto commissionato al Fornitore de quo.
- 3.15.** Nel caso di ritardata consegna dei materiali, delle apparecchiature o dell'impianto commissionato dalla Guerrato Spa, la Stessa si riterrà autorizzata ad applicare una penale giornaliera pari al 5% dell'intera fornitura.
- 3.16.** Gli ordini non sono assolutamente cedibili, così come pure i crediti derivanti salvo autorizzazione scritta in deroga dalla Guerrato Spa.
- 3.17.** Ad ogni ordine della Guerrato Spa dovrà necessariamente corrispondere un'unica fattura. Saranno respinte le fatture riferite a più ordini.
- 3.18.** In base ai nuovi obblighi entrati in vigore il 1° Gennaio 2019, la fattura dipendente dall'eventuale ordine dovrà essere emessa in formato elettronico.
- 3.19.** La fattura dovrà riportare i codici CIG e CUP indicati nell'ordine emesso dalla Guerrato Spa.
- 3.20.** I rischi del trasporto saranno totalmente a carico del Fornitore.
- 3.21.** Per ogni controversia, l'unico Foro competente è da considerarsi quello di Pescara.
- 3.22. IMPORTANTE: RESTITUZIONE MATERIALI.** La Guerrato Spa si riserva il diritto di restituire i materiali entro 10 giorni dalla consegna senza dover fornire alcuna motivazione.

#### **Articolo 4 – Contabilità, Fatturazione e Pagamenti**

Saranno riconosciuti al Fornitore mediante contabilizzazione a misura, applicando alle quantità realmente fornite ed accettate (da constatare in contraddittorio) i prezzi unitari indicati nell'ordine di riferimento, i quali comprendono e compensano tutti gli obblighi ed oneri di cui all'ordine stesso ed ai suoi allegati, nessuno escluso, ed in genere quanto occorra per dare le forniture complete ed eseguite nei modi e nei tempi previsti, a perfetta regola d'arte nonché ogni onere, diretto o indiretto, anche se non espressamente previsto o richiamato nel presente ordine purché afferente ed occorrente all'esecuzione delle forniture stesse.

Ai fini dell'accertamento delle quantità effettivamente fornite, la Guerrato Spa si riserva la facoltà di effettuare prove e verifiche sui materiali, le cui risultanze saranno prevalenti ai fini della contabilizzazione.

La contabilizzazione delle forniture oggetto dell'ordine di riferimento sarà effettuata mediante l'emissione di SAF (Stato di Avanzamento Forniture) mensili redatti dal personale della Guerrato Spa, entro il termine di 10 giorni dalla fine di ciascun mese di calendario.

L'emissione delle Fatture da parte del Fornitore avverrà come previsto dalla normativa vigente, sulla base del riepilogo mensile dei DDT regolarmente emessi, firmati e accettati, in corrispondenza con il SAF e il Certificato di Pagamento.

La mancata predisposizione del Certificato di pagamento da parte della Guerrato Spa entro il 11 del mese successivo senza motivate e oggettivamente documentate cause riconducibili direttamente al Fornitore, darà la possibilità allo stesso di fatturare comunque gli importi del SAF sottoscritto.

Le fatture emesse dovranno essere intestate:

**GUERRATO S.p.a., con sede legale in Via L. Einaudi, 42 - 45100 Rovigo (RO), Codice Fiscale e Partita IVA 00099440299.**

Le stesse dovranno riportare la modalità di pagamento di cui all'ordine di riferimento, la precisazione delle coordinate del conto sul quale effettuare il bonifico bancario, il riferimento numerico dell'ordine, il **CIG** ed il **CUP** ove previsti.

Le fatture emesse, in applicazione della cd. "Fatturazione Elettronica" ex. Legge di Bilancio 2018 (Circolare 8/E del 30 Aprile 2018 e provvedimento numero 89757 del 30 Aprile 2018), devono essere inviate in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Il Canale telematico della Guerrato Spa è: **M5UXCR1**.

Il Fornitore è tenuto a provvedere a tale invio nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Non saranno contabilizzate, forniture o parte di esse per le quali:

- a) non risultino positivamente risolte e chiuse tutte le Non Conformità riscontrate, di competenza del Fornitore;
- b) non siano stati effettuati tutti i controlli e prodotta tutta la documentazione, previsti a carico del Fornitore e formalmente presentate ed accettate dalla Direzione Lavori le relative risultanze.

La Guerrato Spa, previa approvazione, pagherà le fatture del Fornitore nei termini riportati nell'ordine di riferimento.

L'eseguito pagamento di uno o più SAF, al Fornitore, non costituisce accettazione della qualità delle forniture eseguite, avendo la redazione dei citati SAF esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

### **Articolo 5 – Protocollo di legalità**

Il fornitore riconosce, accetta e dichiara che tra le proprie ed esclusive responsabilità ed obbligazioni rientrano ad ogni effetto ed integralmente gli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità e dalla Direttiva Regionale in attuazione del Protocollo di Legalità in relazione all'Oggetto del Contratto, per cui il presente Contratto si intende integrato *per relationem* da quanto previsto da detto documento.

In modo particolare, il Fornitore:

- a) riconosce ed accetta che l'Affidatario si avvalga delle procedure stabilite dalla novella legislativa introdotta dall'art. 29, del D.L. n.90/2014 convertito con Legge 11 agosto 2014, n.114, che ha configurato il regime delle *White List*, istituite dall'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012 e, pertanto dichiara di avvalersene a sua volta nelle procedure di subfornitura;
- b) accetta e si obbliga, qualora il subaffidamento superi il termine di validità della documentazione antimafia prevista dall'art. 86 del D. Lgs. 159/2011, a richiedere ed acquisire l'informazione antimafia, al fine di garantire l'assenza di motivi ostativi ai fini del predetto rilascio. La richiesta e l'acquisizione dovranno avvenire in tempi tali da assicurare la continuità della validità della documentazione antimafia prevista dall'art.86 del D.lgs. 159/2011;
- c) riconosce ed accetta la risoluzione di diritto del presente contratto nel caso di sopravvenute informazioni antimafia secondo le previsioni di cui all'art.4, comma 3 con applicazione della relativa penale, fatto salvo quanto previsto all'art.32 del D.L. n. 90/2014 convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, a carico degli affidatari, Subaffidatari e fornitori, anche per i casi di affidamenti o subaffidamenti effettuati in regime di urgenza ex art.92 del D.lgs. 06 Settembre 2011, n.159 e s.m.i., qualora a seguito delle verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o Imprese interessate;
- d) si impegna a comunicare immediatamente qualsiasi variazione ai dati comunicati alla Prefettura ed al Concessionario a qualsiasi titolo intervenute, purché caratterizzanti in termini di gravità ed inescusabilità;
- e) riconosce ed accetta la possibilità di revoca o risoluzione del presente contratto nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle variazioni ai dati;
- f) si obbliga a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle proprie prestazioni nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno si intende assunto nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di sub affidamento;
- g) ai fini del comma precedente, si obbliga ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere;
- h) si obbliga a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori

che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. (fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 8 del Protocollo di Legalità);

- i) accetta e riconosce la facoltà dell'Affidatario di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p. (fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 8 del Protocollo di Legalità);

#### **Articolo 6 – Disposizioni in materia ambientale**

Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni le prescrizioni in materia ambientale di seguito riportate:

- eventuali rifiuti prodotti durante le attività lavorative devono essere asportati nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente e/o depositati negli appositi contenitori presenti nel sito e smaltiti a propria cura e spese;
- è vietato versare nei pozzetti di raccolta delle acque qualunque tipo di liquido e/o altro prodotto o sostanza;
- eventuali sversamenti di liquidi inquinanti (oli, solventi, carburanti, ecc.) devono essere prontamente contenuti ed assorbiti per evitarne il versamento in fognatura;
- è vietato l'uso di fiamme libere se non debitamente ed espressamente autorizzato dai responsabili della Guerrato S.p.A. che devono porre in essere le necessarie misure di prevenzione e protezione;
- i mezzi di trasporto devono essere parcheggiati nelle apposite aree delimitate con motore spento;
- è vietato fumare all'interno di tutta l'area di consegna;
- Guerrato è attenta alla sostenibilità dei servizi offerti pertanto richiede ai propri fornitori di limitare l'imballaggio delle merci a quelle forniture ove esso sia indispensabile a preservarne la funzionalità, la qualità e la performance.

#### **Articolo 7 – Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale**

Il Fornitore si impegna ad osservare ed ottemperare i requisiti in materia di Responsabilità Sociale, come definiti dalla norma di riferimento SA8000.

In particolare:

- divieto all'utilizzo e/o sostegno del lavoro infantile e del lavoro obbligato;
- divieto all'utilizzo e/o sostegno di qualunque forma di discriminazione nella gestione delle risorse umane;
- rispetto del diritto all'associazione e contrattazione collettiva, spettante al proprio personale;
- rispetto del CCNL di riferimento con particolare riguardo all'orario di lavoro, alla retribuzione e alle procedure disciplinari applicate al proprio personale;
- rispetto delle norme disciplinari e ostacolo all'utilizzo di comportamenti e/o linguaggi minacciosi, offensivi o comunque di abuso verbale;
- accogliere audit di parte secondo la Guerrato Spa, mettendo a disposizione risorse e tempi adeguati.

#### **Articolo 8 – Politica Aziendale, Certificazioni e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

Accettazione della politica Guerrato, alla data dell'ultimo aggiornamento, non allegata alle presenti condizioni generali, ma disponibile nel sito [www.guerrato.it](http://www.guerrato.it) all'interno dell'area certificazioni.

In tale ambito il Fornitore prende atto che Guerrato SpA è certificata per seguenti sistemi di gestione: Qualità (ISO9001), Ambiente (ISO14001), Salute e sicurezza sul lavoro (ISO45001), Energia (ISO50001), Parità di genere (PdR125), Prevenzione della corruzione (ISO37001), Responsabilità Sociale (SA8000), Energy Service Company (ESCO – ISO11352), F-Gas (Reg. UE 2015/2067), Gestione delle risorse umane/ Diversità e inclusione (ISO30415).

Il Fornitore dichiara e garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione e l'informazione

dei propri dipendenti e amministratori, affinché siano prevenuti, individuati ed affrontati atti di corruzione nella propria realtà aziendale; il Fornitore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che la Guerrato Spa ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico, Regolamento Disciplinare e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

Il Fornitore aderisce ai principi di cui al succitato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché ai suoi allegati si impegna a rispettarne i contenuti e, in generali, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni così come riportate nel predetto Modello. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o dipendenti e/o aventi causa, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il Fornitore manleva fin d'ora la Guerrato Spa per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori, e/o dipendenti e/o aventi causa."

### **Articolo 9 – Privacy**

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") disciplinava la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, secondo la normativa indicata, tale trattamento è stato improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti.

Considerata l'entrata in vigore del regolamento (GDPR General Data Protection Regulation) UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati si è proceduto ad adeguare la nostra informativa privacy.

Le Parti si impegnano a trattare i dati nel rispetto della normativa sopra richiamata.

### **Articolo 10 – Foro Competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente Contratto, si stabilisce la competenza esclusiva ed irrevocabile del Foro di Pescara.

In nessun caso di controversia il Fornitore potrà comunque sospendere, rallentare o ritardare le attività affidate, a meno di espressa comunicazione di Guerrato spa.

Rovigo,

**Per la Guerrato S.p.A.**



**Timbro e firma del Fornitore**

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara che le clausole contrattuali sono state tutte oggetto di trattativa, di averle attentamente lette e di approvarle in toto. Inoltre il Fornitore dichiara di accettare espressamente gli articoli 1 (Ordine di Riferimento), 3 (Condizioni essenziali), 4 (Contabilità, Fatturazione e Pagamenti), 5 (Disposizioni in materia ambientale), 6 (Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale), 7 (Politica Aziendale e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001) e 9 (Foro Competente).

**Timbro e firma del Fornitore**